



A.IT.A. Sardegna
Associazione Italiana Afasici - Regione Sardegna



Addì, 19 novembre 2022, si tiene l'Assemblea straordinaria dell'Associazione A.IT.A. Sardegna Onlus, alle ore 16,30, presso la sede legale in corso Margherita di Savoia 69, a Sassari, con il seguente:

O.d.G.

- 1) Nuove modifiche Statutarie necessarie all'adeguamento al D. Lgs. 117/2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente Maria Paola Sechi e viene eletta Segretaria Luisa Vampo per la redazione del verbale.

La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e costituita per discutere e deliberare, apre la seduta illustrando il primo punto all'ordine del giorno.

I soci vengono informati che dal servizio competente è pervenuta la richiesta di apportare integrazioni e correzioni in merito al contenuto della precedente modifica statutaria in applicazione al D.lgs. n. 117/2017, deliberata dall'Assemblea e trasmessa tramite lo sportello Unico dei Servizi – SUS – in data 20/11/2020 presso il Registro Generale del Volontariato della Regione Sardegna (pratica, ID 109561 prot. 21685 del 20/11/2020).

A tal fine si dà lettura di ogni singolo articolo, procedendo quindi alla revisione dello Statuto.

L'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica necessaria secondo le indicazioni ricevute, iniziando dalla denominazione e dall'intestazione degli atti, indicata come: "Organizzazione di volontariato - Associazione Italiana Afasici (A.IT.A.) Sardegna onlus ODV", eliminando l'indicazione di "Organizzazione di volontariato e ODV" poiché l'associazione è tale se, e solo, in quanto iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), come da Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali.

È possibile, allo scopo, inserire nello statuto una clausola che preveda che la denominazione dell'Associazione sia automaticamente integrata con la locuzione "Organizzazione di volontariato" (in sigla ODV), in seguito all'iscrizione nel Registro (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Generale del volontariato e che potrà mantenere tale qualifica solo finché permane il requisito dell'iscrizione.

Nell'articolo 2, al punto in cui si asserisce che l'associazione possa svolgere "attività diverse", occorre specificare: "come disciplinate dal D.M. 19 maggio 2021, n. 107"; inoltre deve essere corretta la dicitura errata dove si prevede che "l'associazione di volontariato può compiere attività a favore degli associati come pure di terzi", con: "le organizzazioni di volontariato devono svolgere le attività prevalentemente a favore di terzi".

All'articolo 3 sono state indicate tutte le ventisei attività di carattere generale previste dall'art. 5 del CTS, rendendo indefinito l'oggetto sociale, eludendo in tal modo gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati di aderire a una compagine di cui siano chiaramente individuate e ragionevolmente collegate tra loro attività e finalità. Si decide perciò di riportare le attività come realmente svolte.

L'a
div
po
Si
de
Si
So
L
D
L
c
s
u
a
e
s



L'articolo 4 presenta un'incongruenza circa l'ammissione dei soci: dapprima è previsto che possono diventare soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e, successivamente, è prevista la possibilità che vi siano soci minori di età.

Si stabilisce che in caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Si modifica, chiarendo riguardo all'ammissione, che chi intende far parte dell'associazione in qualità di Socio deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione.

La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarvisi.

Di conseguenza vengono corretti anche gli articoli 5, 6 e 14 che trattano dell'ammissione dei soci.

L'articolo 10 è modificato (come da art. 8, c.1, del D.lgs. 117/2017) inserendo l'obbligo di utilizzo del complessivo patrimonio, di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro. Con riferimento anche al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come previsto dall'art. 8, c.2, del D.lgs. 117/2017.

All'articolo 20, poiché lo statuto non è conforme all'articolo 26 comma 7 del CTS (riguardante i componenti del Consiglio direttivo), mancando il principio generale relativo al potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, si interviene indicando le eventuali limitazioni consentite in merito alle norme sulla rappresentanza.

All'articolo 27 è necessario inserire il termine "estinzione"

A conclusione della lettura, lo Statuto modificato, costituito da numero 28 articoli, è posto in votazione palese nella sua integrità.

L'Assemblea delibera con voto unanime di approvare il nuovo Statuto Sociale, sottoscritto dalla Presidente, Vice Presidente e dalla Segretaria, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente è incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione.

Non essendovi altro da deliberare la seduta si conclude previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Sassari 19 novembre 2022

La Presidente
Maria Paola Sechi

Maria Paola Sechi

A.I.T.A. Sardegna Onlus



C.F. 02241010905
Tel. 347 6870014
347 5216484

La Segretaria
Luisa Vampo
Luisa Vampo

REGISTRATO A SASSARI
Il 23 NOV 2022 n. 2061 Mod. 3
Esatte Euro
IL DIRETTORE
Per delega del Direttore Provinciale



AGENZIA DELLE ENTRATE
C.F. 03341010008
Tel. 047 8870014
047 8518484



AFASIA ++

A.IT.A. Sardegna

Associazione Italiana Afasici - Regione Sardegna

STATUTO

“Associazione Italiana Afasici (A.IT.A.) Sardegna”

COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1

È costituita l'Organizzazione non riconosciuta “**Associazione Italiana Afasici Sardegna**”, con rispetto delle norme dettate dal Codice del terzo settore, **dlgs 117/2017**, e del codice civile negli **art. 14-42**, per quanto compatibili in particolare all'**art. 36**. L'associazione ha sede in Corso Margherita di Savoia 69 (SS), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operatività principale.

La denominazione dell'Associazione potrà essere integrata con la locuzione “Organizzazione di Volontariato” (ODV) solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “**Associazione Italiana Afasici Sardegna - Organizzazione di Volontariato**”, in sigla denominata: “**A.IT.A. Sardegna – ODV**”. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro”.

L'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l'acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e attività di utilità sociale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia dei Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'**art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117**, così come modificato dall'**art. 3 agosto 2018 n. 105**, finalizzate a:

- a. Interventi e servizi sociali ai sensi **dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328**, e successive modificazioni, e interventi servizi e prestazioni di cui alla **legge 5 febbraio 1992, n.104**, e alla **legge 22 giugno 2016, n.112**, e successive modificazioni;

- b. Interventi e prestazioni sanitarie;
- c. Prestazioni socio-sanitarie di cui al **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001**, e successive modificazioni;
- d. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'**articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53**, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'**articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244**.

Le attività di interesse generale di cui ai commi precedenti, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro automunito, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, le modalità e la loro individuazione sono di competenza del Consiglio direttivo dell'Associazione.

ARTICOLO 3

Sono compiti dell'Associazione:

1. Promuovere in sede regionale ogni opera di sensibilizzazione verso l'afasia, le persone afasiche e chi se ne prende cura.
2. Promuovere e sviluppare ogni programma nazionale, regionale ed interregionale volto al sostegno delle attività a favore delle persone afasiche e del loro contesto socio-relazionale.
3. Sostenere con attività di collaborazione le attività delle singole Associazioni Federate rivolte a:
 - a) promuovere e tutelare gli interessi delle persone colpite da disturbi centrali del linguaggio (afasia) e delle loro famiglie per tutti i problemi nascenti e dipendenti dalla loro malattia o trauma, e specialmente quelli concernenti la riabilitazione ed il reinserimento nella vita sociale;
 - b) promuovere i contatti tra le persone afasiche, le loro famiglie, il loro ambiente e organizzare incontri e seminari per le famiglie;
 - c) sollecitare interessamento nei confronti delle persone afasiche, delle loro famiglie e di chi le assiste nel quadro delle attività di Associazioni e gruppi regionali, provinciali e comunali;
 - d) sollecitare il miglioramento dell'assistenza socio-sanitaria delle persone afasiche;
 - e) promuovere presso le istituzioni e la collettività la conoscenza del deficit afasico e dei problemi delle famiglie colpite;

- f) svolgere attività di volontariato in genere, e così incoraggiare e sollecitare la creazione di organismi pubblici e di volontariato preposti a prendersi cura delle persone afasiche; stipulare convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche e di volontariato, cooperative e associazioni, per il conseguimento dei fini statuari;
- g) fornire servizi di informazione di carattere sanitario circa le risorse esistenti sul territorio nazionale per la rieducazione delle persone afasiche;
- h) contribuire alla promozione, incentivazione, organizzazione e svolgimento della ricerca scientifica sull'afasia, anche con sovvenzioni dirette;
- i) organizzare corsi, conferenze, seminari, giornate di studio, utilizzando tutti i mezzi di informazione e propaganda;
- j) instaurare rapporti con le istituzioni e le categorie professionali interessate alla gestione socio-sanitaria dell'individuo afasico.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1. promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile per il malato e per i familiari, oltre che per Enti pubblici e privati;
2. promuove una continua diffusione di informazioni sulla malattia e sulle sue problematiche al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
3. formula proposte operative alle Istituzioni Pubbliche, traducibili in norme legislative;
4. collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia;
5. promuove in collaborazione con terzi la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
6. promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
7. promuove qualsiasi altra iniziativa atta migliorare la posizione assistenziale, sociale dei malati e delle loro famiglie.

L'Associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

- Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.
- Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

- L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.
- Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
- Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ARTICOLO 4

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, inoltre, far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni delle ODV.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domande presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiederà l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'**art. 4**.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

ARTICOLO 5

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio direttivo, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

ARTICOLO 6

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha la facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi sei mesi dal sollecito;
- Per esclusione;
- Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo (**vedi art. 5**).

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal **comma 8 lettera f – art. 148 del TUIR**).

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Fondatori
- b. Volontari
- c. Onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che condivideranno le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivendo le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro dei soci e seguito dalla delibera dell'Associazione che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 8

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi;
- b) di elettorato attivo e passivo;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a:

- Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari gli indirizzi degli organi direttivi.

ARTICOLO 9

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- Dimissioni volontarie;
- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere prese dagli Organi Sociali;
- Quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti in Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- Quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 10

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
7. Erogazioni liberali degli associati dei terzi;
8. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del **D.Lgs. 117/2017**.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del **D.Lgs. 117/2017** e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex **art. 6 D.Lgs. 117/2017**.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- Dai contributi degli enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivati dalle attività organizzate dall'Associazione; da eventuali fondi di riserva.

BILANCIO

ARTICOLO 11

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli **articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017** e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso lo sportello unico dei servizi (S.U.S) entro il 30 maggio di ogni anno e presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 12

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessuno caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 13

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- L'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presidenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dell'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) Nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;

- b) Elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- c) Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti;
- e) Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- f) Elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- g) Si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- h) Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- i) Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- j) Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

ARTICOLO 15

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- Tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- Ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Nella deliberazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 16

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ARTICOLO 17

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo

di
ro
li
previsto dalla legge e non vi sia rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa, a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe.

ARTICOLO 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

ARTICOLO 19

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 20

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'organo di controllo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per quattro mandati consecutivi. Possono fare parte dell'organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'organo di amministrazione decada dall'incarico, l'organo di amministrazione provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'Organo di amministrazione:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre bilancio e rendiconto;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogniqualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario, o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente), e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ARTICOLO 21

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sei nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in vita transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

ARTICOLO 22

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

In alternativa può essere nominato anche un Consiglio dei Revisori.

ARTICOLO 23

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'**art. 30 del D.Lgs. 117/2017**.

L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo è obbligatorio nei casi previsti dagli **Art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017**.

VOLONTARI

ARTICOLO 24

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

ARTICOLO 25

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del **D.Lgs. 117/2017**.

ATA Sardegna Onlus
C.F. 0534108090
Tel. 347 5216484
347 5216484



CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 26

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Sassari.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 27

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad Enti del terzo settore secondo quanto previsto dal **D.Lgs. 117/2017**.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Sassari (SS) il

Presidente: Maria Paola Sechi *Maria Paola Sechi*

Vice Presidente: Adriana Andria *Adriana Andria*

Segretaria: Luisa Vampo *VAMPO LUISA*

A.I.T.A. Sardegna Onlus



C.F. 02241010905
Tel. 347 6870014
347 5216484